

Fiorella Giusberti

## Il ragionevole dubbio

In ogni delitto si deve fare dal giudice un sillogismo perfetto; la maggiore d'essere la legge generale; la minore l'azione conforme, o no, alla legge; la conseguenza la libertà e la pena. Quando il giudice sia costretto, o voglia fare anche soli due sillogismi, si apre la porta all'incertezza (Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, 1764)

Che il giudice non possa essere più considerato una “macchina per sillogismi” è questione sempre più attuale e delinea lo svolgersi di una riflessione che illustra il passaggio, non sempre lineare e non senza fratture, da un'epoca moderna, del ruolo del giudice come esecutore testamentario del legislatore, ad un'epoca contemporanea, del giudice come *bricoleur* che spesso esercita il suo lavoro all'interno di una trama normativa sempre più poliedrica, complessa ed articolata (Manes, 2012).

La dimensione soggettiva entra negli atti di scelta e cioè nelle decisioni del giudice in quanto “portatore, esso stesso, come persona ogni giorno irripetibile, di una infinità di condizionamenti di variabilità legati al suo livello di esperienza e cultura”. Si tratta di fattori endogeni che infrangono il mito di una interpretazione della legge senza valutazione, per svelare come l'applicazione del diritto sia “fatta di atti di scelta e di volontà e non solo di atti di conoscenza” (Lanza, 2000).

La macchina per sillogismi assume una sembianza non più automatica, in cui il meccanismo deduttivo di concatenazione di sillogismi dimostrativi si trasforma in un processo decisionale, sottoposto, come tutti i processi decisionali, alla probabilità, e dunque al dubbio, all'incertezza. Il ragionamento dimostrativo, che ipotizza la completa razionalità della decisione, in quanto deriva dall'applicazione, al fatto accertato, delle norme codificate, si trova accanto la possibilità di un ragionamento induttivo, che ammette conclusioni con diversa gradazione di verità-falsità, e che dunque non può che fare riferimento all'universo delle probabilità e non più a quello della certezza assoluta.

L'argomentazione giuridica, tuttavia, è un tipo particolare di ragionamento induttivo, poiché mentre solitamente per induzione si intende un argomento logico che parte da premesse particolari per giungere ad una affermazione universale, in questo caso si tratta della generazione induttiva di una ipotesi generale, a partire da casi specifici. Il ragionamento giuridico è un ragionamento di tipo abduttivo, che procede dal particolare, cioè gli elementi probatori, ad un altro particolare, cioè la probabilità che una ipotesi, ad esempio l'affermazione "x ha ucciso y", sia vera. La generazione abduttiva di un'ipotesi esplicativa per un caso specifico si basa sulla sua somiglianza con altri casi che, in precedenza, hanno supportato una massima induttiva: il pensiero coinvolto non è di tipo associativo, ma analogico (Cherubini, 2007). Partendo da premesse non certe, le conclusioni del ragionamento abduttivo non riguardano la probabilità di un evento, ma la *probabilità che una ipotesi*, più correttamente, la probabilità, oltre ogni ragionevole dubbio, che una ipotesi, l'imputazione, sia vera (Caprioli, 2009).

Il ragionamento giuridico, abduttivo, è dunque costitutivamente, per sua natura, legato al concetto di probabilità, ed è in questa luce che va considerata la 'diffidente' affermazione di Locke nel *Saggio sull'intelletto umano* (1690): "Più d'uno che aveva a prima vista creduto di comprendere un passo della Bibbia o una clausola del codice che ha smarrito completamente l'intelligenza dopo aver consultato dei commentatori le cui spiegazioni hanno aumentato o fatto sorgere in lui dei dubbi e hanno sprofondato il testo nell'oscurità".

La ricerca cognitiva sul pensiero probabilistico ha dato risultati di particolare interesse, che si possono sintetizzare, in termini molto generali, nella constatazione della difficoltà della nostra mente a ragionare su fatti non oggettivamente accertati, ma solamente possibili o verosimili. Non solo le persone non conoscono il calcolo delle probabilità, cioè la quasi totalità degli esseri umani non è in grado di trarre inferenze probabilistico-induttive esatte, ma numerosi lavori sperimentali hanno dimostrato che la maggioranza degli individui non è in grado di risolvere, in modo normativamente corretto, problemi che richiedono valutazioni di probabilità. Quasi tutti i primi importanti lavori sperimentali sul ragionamento probabilistico sono stati condotti da due psicologi israeliani, Daniel Kahneman (premio Nobel per l'economia nel 2002) e Amos Tversky che, all'interno della loro ricerca sulla teoria della scelta razionale, ne hanno individuato, come fattore primario e fondamentale, la capacità di valutare correttamente la probabilità di accadimento di eventi incerti. Ma contro la prospettiva di un decisore ideale, in grado di compiere scelte normativamente accurate, le ricerche condotte da Kahneman e Tversky hanno dimostrato che le persone non sono sempre in grado di valutare correttamente le probabilità (Kahneman, Tversky, 2000, Gilovich, Griffin, Kahneman, 2002).

Negli anni 90, altri studi cognitivi sperimentali hanno fornito una versione piuttosto pessimistica, secondo la quale la mente umana non è semplicemente limitata, ma intrinsecamente incapace di trattare le informazioni probabilistiche. Il fondamento di questa asserzione poggia su un argomento evolutivistico che può essere riassunto, molto sinteticamente, in questi termini: poiché la probabilità di un evento singolo è inosservabile e conseguentemente l'evoluzione naturale non ha prodotto delle strutture cognitive dedicate al trattamento di informazioni che non sono osservabili, la mente umana non possiede meccanismi mentali dedicati al trattamento dell'informazione probabilistica. Secondo l'ipotesi evuzionista, se le persone non esperte sono incapaci di stimare le probabilità di eventi singoli, dovrebbero tuttavia, diversamente, essere in grado di fornire delle predizioni corrette di frequenza. Infatti, anche se i nostri antenati non potevano osservare le probabilità di eventi singoli (e.g. la probabilità di un evento specifico, che un villaggio venisse distrutto dal fuoco), erano però in grado di osservare la ripetizione di eventi reali e registrarne le frequenze (durante la stagione della siccità il villaggio è stato distrutto tre volte). Di conseguenza, assumendo che la selezione naturale abbia dotato la mente umana di un meccanismo innato per trattare le frequenze, è possibile prevedere che gli individui siano in grado di risolvere problemi probabilistici, nei quali le informazioni numeriche esprimono valori di frequenza. Il calcolo delle probabilità, d'altronde, è un'acquisizione relativamente recente, che si fa risalire al 1654, quando Blaise Pascal consegnò a Fermat la soluzione di due problemi relativi alla posta da distribuire, nel caso di interruzione di un gioco di sorte già avviato; prima di allora, gli esseri umani trattavano ed utilizzavano informazioni in modo sequenziale, cioè sotto forma di frequenze naturali ed erano quindi in grado di compiere predizioni corrette (Gigerenzer, 2003).

Per concludere il filo dell'argomentazione, dunque, la qualità induttiva e abduttiva del ragionamento giuridico, connotata in modo prioritario e predominante dalla nozione di probabilità, costitutivamente legata a quella di dubbio, rendono tale pensiero ben lontano dal potersi affidare alla certezza logica delle conclusioni deduttive del sillogismo giudiziale. Ma il tema della probabilità introduce ad un'area di ricerca estremamente vicina, e di particolare rilevanza e attualità in ambito legale, che si è focalizzata proprio sulla forma matematica con cui le prove scientifiche vengono presentate in un'aula di tribunale.

Alla ricostruzione probatoria dei fatti contribuisce, sempre più di frequente, il ricorso a dati di tipo quantitativo, peraltro non esenti da interrogativi, tuttora senza risposta, relativi alla 'certezza' o oggettività delle loro conclusioni. Se difatti è indubbio che l'introduzione di misure oggettive di alcuni eventi misurabili e quantificabili possa accrescere l'attendibilità degli elementi di prova presentati all'interno di un processo, non è tuttavia possibile affermare

che ne sia sempre garantita, a livello cognitivo, la precisa consapevolezza e dunque il loro appropriato utilizzo durante il corso della decisione giudiziaria (Canzio, 2003).

Una riflessione più specifica e circostanziata: da un punto di vista matematico non esiste alcuna differenza fra 7%, 7 su 100 o 0.07, ma da un punto di vista psicologico e cognitivo la differenza è rilevante. La differenza tra i formati risiede nel fatto che le frequenze (7 su 100) e le percentuali (%) fanno riferimento a insiemi, a classi di riferimento, facilmente gestibili dal sistema cognitivo, mentre la probabilità di un evento singolo, come abbiamo visto precedentemente, non è trattabile in modo spontaneo e risulta fortemente contro intuitiva, dal momento che parecchi meccanismi mentali semiautomatici congiurano contro la sua comprensione. Si tratta dunque di rilevare come tale complessità, per non dire difficoltà cognitiva, possa non solo essere presente, ma anche generare problematicità all'interno di un'aula di tribunale. Un esempio possibile, forse il più noto, è l'utilizzo, all'interno di un procedimento giudiziario, di una prova di DNA, che viene presentata secondo una formulazione statistica che fa riferimento alla cosiddetta RMP (Random Match Probability) e cioè alla probabilità di coincidenza fra la traccia trovata sulla scena del crimine e un campione scelto casualmente all'interno di una determinata popolazione. Così, se tale formulazione è, per esempio,  $RMP=0.000001$ , si vuole affermare che c'è una probabilità su un milione che la traccia in questione appartenga a un altro individuo, diverso dall'imputato. Non è necessario sottolineare come le due diverse formulazioni, identiche per significato, di probabilità (0.000001) o di frequenza (1 su un 1.00000) agiscano sulla percezione del valore probatorio dell'indizio (Koehler, Macchi, 2004, Passerini, Macchi, 2007), nel primo caso ostacolando la comprensione intuitiva immediata e nel secondo favorendola.

Accanto alla estrema difficoltà di calcolare la probabilità di eventi singoli, un'altra importante difficoltà del nostro ragionamento, giuridico e non, è quello relativo alla rappresentazione mentale, e conseguentemente all'utilizzo, della nozione di caso. Per usare una espressione né tecnica né psicologica, ma del tutto adeguata, si potrebbe affermare che la nostra mente non ammette il caso. Lo ritiene disordinato, diverso dalla fortuna e soprattutto fondamentalmente privo di potenzialità interpretativa o esplicativa (Giusberti, 2012).

Il concetto di caso, infatti, ostacola grandemente una predisposizione molto forte del nostro sistema cognitivo che si manifesta nella necessità di trovare, o almeno di andare alla ricerca, di un legame fra gli eventi, sia della nostra vita che di quella altrui, che non sia casuale.

Gli umani cercano sempre di spiegare quello che accade ed è per questo motivo che le teorie cognitive assumono che, fondamentalmente, l'uomo sia

un elaboratore attivo di dati provenienti dall'ambiente, secondo un meccanismo di generazione di "significati" e che ciò avvenga, inevitabilmente, attraverso il filtro delle esperienze e conoscenze personali (Mecacci, 2001).

È attraverso questa accezione che alcuni ricercatori hanno ipotizzato, a proposito del ragionamento giuridico, uno specifico modello di funzionamento, denominato "giudizio basato sulla spiegazione" (*explanation-based judgment*) (Pennington e Hastie, 1988, 1991). Questo orientamento teorico si basa sul convincimento che il giudice, attivamente, seleziona, organizza e interpreta gli elementi di prova presentati durante il processo nel tentativo, tutt'altro che semplice, di attribuire un senso compiuto, o almeno una qualche forma di significato, agli eventi in esame. In questo ambito il modello più noto è certamente lo Story Model (Pennington e Hastie, 1993) che, da circa 25 anni, viene considerato, sia dagli psicologi sia dagli stessi giudici (Taruffo, 2009), la migliore descrizione di come avviene il processo decisionale nella sua completezza (Hastie e Wittenbrink, 2006). Nello specifico, il modello si basa sull'ipotesi che la ricostruzione di un caso, da parte del giudice, avvenga in forma narrativa, di storia: in tale riorganizzazione sono centrali le relazioni di causa-effetto tra gli eventi, così come lo sono le motivazioni delle persone implicate nel caso, poiché possono rendere conto degli eventi che sono accaduti. In altre parole, attraverso una serie di ricerche empiriche, Pennington e Hastie (1988, 1991, 1993) hanno dimostrato che, in generale, i giudici si rappresentano, e quindi rievocano, gli eventi presentati durante un procedimento giudiziario di un caso, non nell'ordine in cui vengono presentati e acquisiti nel corso delle deposizioni testimoniali, ma seguendo una struttura tipicamente narrativa dei fatti, costruendo, cioè, una vera e propria storia, in cui le persone coinvolte e le azioni compiute sono collegate da nessi temporali (il quando) e causali (il perché). La costruzione di una storia, dunque, assume una funzione fondamentale di organizzazione delle prove che sono state presentate, durante il processo, in modo cronologicamente disordinato e non sempre esauriente (e.g., le prove sono presentate in giorni diversi e i testimoni non sempre sono accurati): questa "sistematizzazione" è in grado di facilitare la comprensione del caso e di permettere ai giudici, successivamente, di arrivare alla fase conclusiva della sentenza. La necessità cognitiva di completamento significa necessità di dare una forma, una coerenza alle informazioni: la mente umana ha bisogno di attribuire significati, di costruire narrazioni, e dunque stabilire legami di causa ed effetto, rifuggendo fermamente, o comunque il più possibile da connessioni o relazioni dovute al caso. Ma nello *storytelling* giuridico e processuale le storie sono tanto necessarie quanto pericolose. Sono necessarie perché costituiscono lo strumento attraverso cui ritagli di eventi ed elementi di informazione sparsi e frammentati possono essere composti in un complesso, concorde e dotato di senso, di avvenimenti. Ma possono essere rischiose e

non esenti da trappole, perché non possono prescindere dalla variabilità della ricostruzione dei fatti. Un processo rappresenta una situazione complessa nella quale varie storie sono costruite e raccontate da soggetti diversi, secondo differenti prospettive e differenti strutture narrative.

Una storia può essere narrativamente buona quando è coerente, credibile, familiare e dunque persuasiva. Paradossalmente, una buona narrazione non ha bisogno di essere vera, perché la sua verità può definirsi e limitarsi, pericolosamente, alla sua 'bontà' di storia. Si tratta di riversare l'imputazione in un racconto, cioè in una storia reale di vita vissuta: una storia che ha per tema l'imputazione e come trama i fatti che sono stati accertati. La storia deve essere autorizzata dai fatti, e cioè dalle prove. Pm e difesa non devono inventare una storia, ma raccontare una storia in cui le persone coinvolte e le azioni compiute sono collegate da nessi temporali (il quando) e causali (il perché). La costruzione di una storia, dunque, assume una funzione fondamentale di organizzazione delle prove che sono state presentate, durante il processo, in modo cronologicamente disordinato e non sempre esauriente (le prove hanno diverso valore probatorio, sono presentate in giorni diversi e i testimoni non sempre sono accurati): questa "sistematizzazione" è in grado di facilitare la comprensione del caso e di permettere ai giudici di formulare un verdetto, ma anche, potenzialmente, di fraintenderlo o alterarlo.

Una volta che l'imputazione è diventata storia, sarà più facile per il giudice controllarne la credibilità alla luce del criterio dell'ordinario svolgimento delle vicende umane. La congruenza è qualcosa di più della semplice non-contraddizione. La congruenza di una ipotesi è la sua verosimiglianza. Una storia è congruente e plausibile, proprio perché è verosimile: cioè rispecchia l'ordine consueto delle cose. Sono "trame di storie umane", che secondo l'esperienza e i modelli culturali di una determinata epoca appaiono "logici". Sono schemi mentali, cognitivamente interiorizzati da ogni individuo, attraverso cui percepire e interpretare gli eventi della vita quotidiana. Una storia congruente, cioè credibile, è sostenere che l'imputato  $x$ , essendo tossicodipendente e avendo bisogno di soldi, è penetrato nell'ufficio di  $y$ , si è appropriato di oggetti di valore, che ha poi rivenduto, comprandosi col ricavato alcune dosi di eroina. Sarebbe invece incongruente dire che l'imputato  $x$ , tossicodipendente e bisognoso di soldi, è penetrato nell'ufficio di  $y$  e, nonostante vi fosse denaro liquido, non se ne è appropriato, limitandosi a distruggere alcune scritture contabili. La prima "storia" convince perché risponde ad un modello culturale diffuso. Per la stessa ragione non convince la seconda "storia" (Giusberti, Bensi, Nori, 2013). L'azione umana è dominata dall'intenzionalità ed è orientata ad uno scopo: è qui il suo senso. Ora, che senso mai potrebbe avere la "storia" di un tossicodipendente assetato di soldi che non si cura di rubare il denaro, ma pensa solo a sopprimere documenti contabili? Non avrebbe più senso invece

un'altra "storia" ricostruttiva dei fatti, e cioè che non un improbabile tossicodipendente, ma il professionista o un suo collaboratore abbia distrutto le scritture contabili per realizzare un'evasione di imposta o occultarla?

Una storia congruente dunque è quella che offre la spiegazione più ragionevole dei fatti, alla stregua dell'esperienza sociale e del senso comune.

Questa descrizione del processo ragionato del giudice, molto lontana e antagonista dall'assunzione che esso disponga di un unico metro di giudizio, quello garantito dalla logica argomentativa del sillogismo deduttivo, gli restituisce un ruolo di protagonista attivo, inquadrandolo come un decisore che tenta di attribuire un significato appropriato al dispiegarsi degli eventi che compongono una vicenda processuale: più la storia è plausibile, coerente ed esaustiva (nel senso che meglio riesce a collegare logicamente e ragionevolmente le prove e gli elementi processuali emersi), maggiore sarà la probabilità che vada a costituire, nella mente del giudice, la migliore rappresentazione dei fatti.

Ma per completare (tendenza cognitiva di cui parlavamo prima) questa narrazione è indispensabile mettere a fuoco, e dunque prediligere, gli eventi che si "adattano" alla storia che appare più plausibile, e contemporaneamente offuscare o mettere in secondo piano quegli elementi probatori e quegli indizi che risultano poco o per nulla conformi alla sua spiegazione dei fatti e che sono in grado, anche solo logicamente, di falsificarla. È noto che la via per dimostrare la bontà di un'ipotesi non è quella delle prove a conferma, ma la possibilità di falsificare quelle alternative. La ricerca scientifica, in effetti, dimostra come anche un grande numero di dati a favore di una teoria non siano sufficienti a dimostrarla, mentre uno a sfavore possa essere determinante per farla decadere, sottolineando la rilevanza di uno "sguardo falsificatorio" nella valutazione critica dei fatti. Tuttavia, la nostra mente è costruita sul principio di verifica: di fronte ad un'ipotesi che ci sembra plausibile, e dunque di fronte ad un racconto, ad una storia plausibile, l'atteggiamento comune è quello di cercare prove che la sostengano. È tutt'altro che un procedere "irrazionale" della mente umana, è una vera e propria strategia di pensiero che, dati i limiti cognitivi della nostra architettura mentale e la molteplicità di stimoli ambientali da elaborare, appare rapida, funzionale ed economica. Consente di organizzare in modo stabile la conoscenza di noi stessi, degli altri e, in generale, del mondo. Tendenzialmente, non ricerchiamo dei contro-esempi rispetto alle nostre "sicurezze", rispetto a quello che abbiamo imparato: è come se, finché è possibile, cercassimo di evitare "pericolose rivoluzioni di pensiero". In questo modo è possibile operare un cambiamento delle conoscenze e delle credenze molto più lento e graduale di quello che avverrebbe se adottassimo sistematicamente una strategia falsificatoria, "proteggendo", in questo modo, ciò che sappiamo ed è in questo senso che le discipline psicologiche hanno

mostrato come nel nostro ragionamento la strategia falsificatoria risulti quasi “innaturale”.

Inutile nascondere, però, che esiste un’insidia occulta e sempre incombente in questo criterio di ragionevolezza, verosimiglianza, plausibilità di una “storia”: nelle vicende umane l’eccezione, l’insolito, l’inverosimile è sempre in agguato. Non possiamo che prendere atto di questa realtà: in concreto l’ipotesi più probabile può essere falsa e quella che appare più improbabile essere vera.

Ma non è solo l’imputazione e la storia ad essa legata ad assumere le forma di una narrazione. Anche il processo penale possiede in sé, costitutivamente, una struttura narrativa: in tutti i sistemi giudiziari, un processo inizia con un’imputazione presentata dal pubblico ministero. E, naturalmente, è una ipotesi di colpevolezza. La difesa presenta una ipotesi alternativa, ma solo come seconda ipotesi. Questo ordine di presentazione, colpevolezza e innocenza, ha un impatto rilevante sulla formazione del giudizio, perché la presa in esame di una prima ipotesi rende meno probabile l’accettazione di una ipotesi alternativa. È il cosiddetto effetto inerzia: una volta che una ipotesi ha messo radici nel sistema cognitivo diventa difficile modificarla con informazioni che, presentate per prime, avrebbero potuto essere influenti. Questa sorta di perseveranza del pensiero è stata dimostrata in molti ambiti. Naturalmente l’ordine di presentazione non può essere modificato, e quindi la plausibilità narrativa della storia ipotizzata dall’accusa precede sempre la presentazione di quella ipotizzata dalla difesa, per questa ragione la domina e ha bisogno, per essere vera, di un numero inferiore di elementi probatori di quanto ne abbia bisogno la tesi difensiva. L’imputazione, dopo essere stata sottoposta alle procedure di conferma o falsificazione delle ipotesi ricostruttive del fatto prospettate dalle parti, porta con sé, davanti alla decisione conclusiva del giudice, anche la sequenza argomentativa prevista dalla struttura processuale.

Il problema del giudice non è quello di cercare una certezza impossibile, ma di aumentare il grado di probabilità e ridurre il margine di errore ad una soglia razionalmente e socialmente accettabile.

Una verità è pericolosa, quando non somiglia ad un errore (Gesualdo Bufalino).

## Bibliografia

- Canzio G. (2003), *Prova scientifica, ragionamento probatorio e libero convincimento del giudice nel processo penale*, «Rivista Italiana di Diritto e Procedura penale», 2003, pp. 1193 ss.
- Caprioli F. (2009), *L'accertamento della responsabilità penale "oltre ogni ragionevole dubbio"*, «Rivista Italiana di Diritto e Procedura penale», 1, 2009, pp. 51-92.
- Cherubini P. (2007), *Trappole cognitive nel ragionamento giudiziario*, «Cass. pen.», 2007, pp. 1354 ss.
- Gigerenzer G. (2003), *Quando i numeri ingannano. Imparare a vivere con l'incertezza*, Milano, Raffaello Cortina Editore.
- Gilovich T., Griffin D., Kahneman D. (2002), *Heuristics and Biases. The Psychology of Intuitive Judgment*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Giusberti F. (2012), *Cognizione e azzardo*, in P. Monari (ed.), *Giochi d'azzardo e probabilità*, Roma, Editori Riuniti university press.
- Giusberti F., Bensi L., Nori R. (2013), *Oltre ogni ragionevole dubbio. Decidere in tribunale*, Roma-Bari, Laterza.
- Hastie R., Wittenbrink B. (2006), *Heuristics for applying laws to facts*, in G. Gigerenzer, C. Engel (eds.), *Heuristics and the Law*, Cambridge, MIT Press.
- Kahneman D., Tversky A. (2000), *Choices, values, and frames*, New York, Cambridge University Press.
- Koehler J.J., Macchi L. (2004), *Thinking about low-probability events: an exemplar cueing theory*, «Psychological Science», 15, pp. 540-546.
- Lanza, L. (2000), *Il gioco delle parti nel processo: il ruolo del giudice*, in A. Quadrio, A.M. Clerici, M. Simionato (eds.), *Psicologia e problemi giuridici*, Milano, Giuffrè.
- Manes V. (2012), *Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali*, Roma, Dike Giuridica Editrice.
- Mecacci L. (a cura di) (2001), *Manuale di psicologia generale*, Firenze, Giunti.
- Passerini G., Macchi L. (2007), *La psicologia dei numeri in tribunale: gli effetti della formulazione della prova del DNA sul giudizio di colpevolezza*, «Cassazione penale», vol. 47, 11, pp. 4370-4378.
- Pennington N., Hastie R. (1988), *Explanation-based decision making: effects of memory structure on judgment*, «Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition», 14, pp. 521-533.
- Pennington N., Hastie R. (1991), *A cognitive theory of jurors decision making: the story model*, «Cardozo Law Review», 13, pp. 519-557.
- Pennington N., Hastie R. (1993), *The story model for juror decision making*, in R. Hastie (ed.), *Inside the juror: The psychology of juror decision making*, New York, Cambridge University Press.
- Taruffo M. (2009), *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Roma-Bari, Laterza.